SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 ottobre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 agosto 2024.

Criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera n. 474/2019/R/gas dell'ARERA. (24A05178) . . . *Pag.* 1

DECRETO 3 ottobre 2024.

Modifica del decreto 29 aprile 2024 concernente l'approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. (24A05264) . . . *Pag.* 6

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 26 settembre 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Venere società cooperativa in liquidazione», in Triuggio e nomina del commissario liquidatore. (24A05177) . . . *Pag.* 7

DECRETO 27 settembre 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Centro terapia dell'adolescenza soc. coop. sociale a r.l. Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (24A05179) . . . *Pag.* 9

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 26 settembre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 136 recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città» - Modifica del sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occorrenza della Festività giubilare. (Ordinanza n. 33). (24A05180) . . . *Pag.* 11
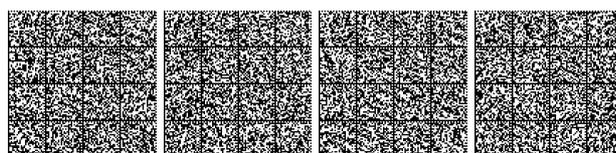
ORDINANZA 26 settembre 2024.

Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024. ID 243 recante «Implementazione sistemi di informazione al pubblico» - Modifica alla scheda descrittiva. (Ordinanza n. 34). (24A05181). . . . . *Pag.* 17

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 luglio 2024.

Riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, relative all'annualità 2023. (24A05148) . . . . *Pag.* 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eudigox» (24A05149) . . . . *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midium» (24A05150). . . . . *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mediflox». (24A05151) . . . . *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin DZ». (24A05152) . . . . *Pag.* 27

Autorità nazionale anticorruzione

Approvazione della delibera n. 412 dell'11 settembre 2024 recante: «Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari». (24A05176) . . . . *Pag.* 29

Camera di commercio Dolomiti di Treviso - Belluno

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (24A05182). . . . . *Pag.* 29

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Franciacorta». (24A05183) . . . . *Pag.* 29

Comunicazione alla Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Curtefranca». (24A05226) . . *Pag.* 30

Ministero delle imprese e del made in Italy

Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari. (24A05240) . . . . *Pag.* 30
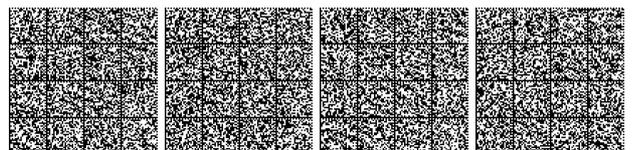
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2024.

Criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera n. 474/2019/R/gas dell'ARERA.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Vista la direttiva n. 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;

Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante «Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e che introduce la tassonomia delle attività sostenibili;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022, cosiddetto atto delegato complementare «Clima», che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche, il quale introduce nella tassonomia UE altre attività economiche del settore energetico come attività transitorie, ivi comprese alcune attività nucleari e del gas;

Visto il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 sullo stoccaggio del gas, che ha introdotto obblighi di stoccaggio del gas in risposta all'invasione russa dell'Ucraina al fine di garantire l'approvvigionamento di gas nell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva n. 2003/87/CE, ed in particolare i considerando n. 13 e 23 e l'art. 21-*quater*, comma 3, lettera *a)*;

Vista la comunicazione della commissione UE COM (2022) 108 *final*, dell'8 marzo 2022, che ha delineato le azioni da porre in essere per accelerare la transizione energetica verso l'indipendenza dai combustibili fossili russi;

Vista la comunicazione della Commissione UE del 9 marzo 2023 COM (2023) 1711 *final* recante il «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Vista la dichiarazione di Versailles dei Capi di Stato o di Governo dell'UE, del 10 e 11 marzo 2022, riguardante l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il rafforzamento delle capacità di difesa, la riduzione delle dipendenze energetiche e la costruzione di una base economica più solida, con particolare riferimento al punto II, paragrafo 16, lettere *b)* ed *f)*;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
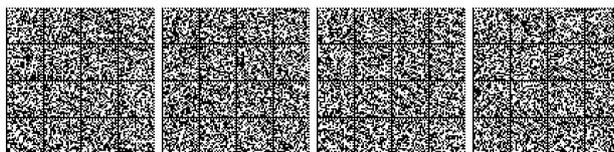
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006 recante «Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonché criteri in base ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive numeri 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante la «Disciplina di attuazione della direttiva n. 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; in particolare l'art. 2, comma 2-*bis* che ha modificato l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, «in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale»; in particolare, il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che: le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscano «interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti»; nonché il comma 8 che istituisce un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, «Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, ... [ossia finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione]. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 4 rubricato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, che prevede «Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 che recante il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 123093 in data 19 luglio 2022 che ha istituito, tra l'altro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, per le finalità previste dal decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, capitoli specifici attribuiti al Centro di responsabilità «Tesoro»;
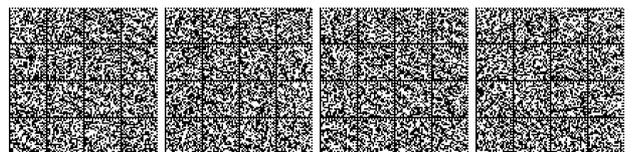
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas del 4 giugno 2009, n. ARG/gas 64/09 e il relativo allegato A, recante il «Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)»;

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 28 settembre 2017, n. 660/2017/R/gas e il relativo allegato A, recante il «Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)»;

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 19 novembre 2019, n. 474/2019/R/gas, e il relativo allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di rigassificazione del GNL per il quinto periodo di regolazione, RTRG 2020-2023»;

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 30 giugno 2022, n. 295/2022/R/com in cui, in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema del settore elettrico e del settore gas, viene fissato l'attuale valore della componente CRV^{FG} (dal 1° gennaio 2023);

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 4 aprile 2023, n. 139/2023/R/gas e il relativo allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di trasporto e misura del gas (RTTG) per il periodo di regolazione 20242027»;

Vista, la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di rigassificazione del GNL per il sesto periodo di regolazione, RTRG 20242027»;

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 28 settembre 2023, 429/2023/R/com di aggiornamento, dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas;

Acquisito il formale concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, reso con nota prot. 16393 del 21 giugno 2024;

Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che si è espressa favorevolmente con parere 88/2024/I/gas del 19 marzo 2024, acquisito con nota prot. 7245 del 20 marzo 2024;

Ritenuto opportuno destinare le risorse del Fondo a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e a contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 50/2022, e quindi di procedere, in attuazione del comma 8 del predetto articolo, alla definizione delle modalità attuative e dei criteri per l'erogazione delle risorse stanziate sullo specifico fondo da destinare alle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Allegato»: l'annesso documento tecnico, costituente parte integrante del presente decreto, concernente le modalità di accesso al Fondo e i criteri di ripartizione delle relative risorse;

b) «Autorità»: l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

c) «attività o servizio di rigassificazione»: l'attività che, ai sensi del TIUC, comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto, situati sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento;

d) «beneficiari»: le imprese che svolgono attività o servizio di rigassificazione che realizzano e gestiscono, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le opere e le infrastrutture connesse di cui alla lettera *n)* e che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo;

e) «Cassa»: la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) gestore del Fondo;

f) «consumatore»: il cliente finale che usufruisce del sistema di fornitura del gas;

g) «Conto oneri impianti di rigassificazione»: conto istituito presso la Cassa e alimentato dalla componente CRV^{FG};

h) «CRV^{FG}»: il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/*standard* metro cubo (Smc), a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL, di cui alla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas (RTTG) *pro tempore* vigente;

i) «decreto-legge»: decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

j) «fattore di copertura dei ricavi»: fattore di copertura dei ricavi di cui alla regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL;

k) «Fondo»: il fondo istituito, con l'art. 5, comma 8, del decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043;

l) «Fondo impianti di rigassificazione *ex* decreto-legge 50-2022»: il conto corrente appositamente istituito dalla Cassa ai fini della gestione delle risorse del Fondo;

m) «GNL»: il gas naturale liquefatto;

n) «opere e infrastrutture connesse»: le opere, aventi carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, finalizzate all'incremento della capacità di ri-

gassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e le connesse infrastrutture, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge;
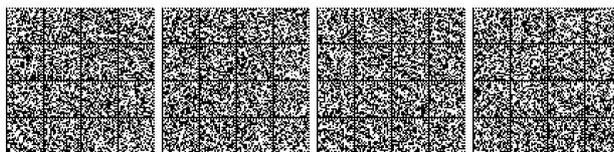
o) «periodo di riferimento»: il periodo temporale che ricomprende gli anni dal 2024 al 2043;

p) «Regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL»: la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione *pro tempore* vigente definita dall'Autorità, disciplinata dalle deliberazioni dell'Autorità n. 474/2019/R/gas per il periodo 2020-2023 e 196/2023/R/gas per il periodo 2024-2027;

q) «ricavi di riferimento»: i ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione come definiti dalla regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL *pro tempore* vigente;

r) «TIUC»: il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*Unbundling* contabile), allegato A della deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com - come successivamente modificato e integrato;

s) «utente»: è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Art. 2.

Finalità e criteri

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative per l'erogazione delle risorse stanziate sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge.

2. Tali risorse sono destinate a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione delle unità di cui all'art 5, comma 1, del decreto-legge, inclusivi dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione di predetti nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL definita dall'Autorità.

3. Le risorse del fondo sono ripartite secondo i criteri di accesso e le modalità definite nell'allegato, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

I soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a presentare l'istanza di accesso alle risorse del Fondo, destinate agli utilizzi di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto, le imprese:

a) che siano in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge;

b) che svolgano il servizio di rigassificazione del GNL mediante l'utilizzo di terminali *off shore*, consistenti in unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto-legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi che abbiano già beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi di fonte nazionale o unionale.

Art. 4.

Assegnazione delle risorse

1. Fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2043, dispone con proprio titolo di spesa l'assegnazione delle risorse del Fondo alla Cassa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 14, e dell'art. 58, commi 4 e 6, del decreto-legge. Per l'anno 2024, l'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo ha luogo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno, di cui all'art. 7, ovvero, in caso di osservazioni della Commissione europea, dalla entrata in vigore delle integrazioni al presente decreto.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ad alimentare il conto denominato «Fondo impianti di rigassificazione *ex* decreto-legge 50-2022», appositamente istituito presso la Cassa, prioritariamente per le finalità dì cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Istruttoria

1. La Cassa effettua l'istruttoria delle istanze di accesso alle risorse del Fondo, presentate dai beneficiari secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato.

2. All'esito positivo del procedimento, definito nell'allegato, verificati gli importi da attribuire, la Cassa eroga le risorse e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità.
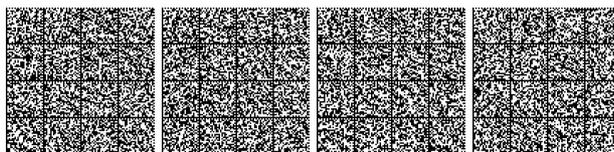
Art. 6.

Monitoraggio

La Cassa, entro il 31 dicembre di ogni anno del periodo di riferimento, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una dettagliata relazione concernente l'utilizzo, secondo le modalità definite nell'allegato, delle risorse finanziarie assegnate al conto di cui all'art. 4, informandone al contempo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Autorità.

Art. 7.

Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

1. I contributi di cui al presente decreto sono erogati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato applicabile caso per caso. La presente misura è notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea. In caso di osservazioni della Commissione, il presente decreto dovrà essere integrato al fine di recepire eventuali condizioni imposte dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione, ivi inclusi, ove richiesti dalla Commissione, meccanismi volti a garantire che il finanziamento non comporti sovra compensazioni per i beneficiari.

Art. 8.

Importo residuo del Fondo

1. Le eventuali disponibilità finanziarie del Fondo, che dovessero residuare a seguito della copertura dei ricavi dei beneficiari ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono destinate a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione attraverso gli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL, riducendo le necessità di gettito da recuperare su utenti e consumatori del settore gas, a beneficio dei medesimi utenti e consumatori, secondo i criteri e le modalità previsti nell'allegato.

2. Le somme residue, definite a sensi del comma 1, sono assegnate, contestualmente all'erogazione di cui al punto 2.3 dell'allegato, al «Conto oneri impianti di rigassificazione» gestito dalla medesima Cassa.

3. La Cassa, nell'ambito della relazione di cui all'art. 6, rendiconta al Ministero dell'economia e delle finanze, informandone al contempo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Autorità, circa l'utilizzo del fondo e l'ammontare delle eventuali somme residue nell'annualità di competenza destinate alle finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Il Fondo prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, commi 8 e 14, del decreto-legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Centro di responsabilità 3 - Direzione generale interventi finanziari nell'economia - sul capitolo cap. 7475.

3. La Cassa provvede alle attività svolte ai sensi del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Controlli

1. La Cassa può effettuare attività di verifica ispettiva, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento, nonché di ogni altro dato o informazione ritenuti utili ai fini ispettivi.

2. I beneficiari sono tenuti a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dalla Cassa, nonché da competenti organismi statali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, la Cassa, comunica l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, valutato l'esito delle verifiche trasmesse dalla Cassa, ove necessario, adotta il provvedimento di revoca delle agevolazioni, comunicando alla Cassa di procedere al recupero dell'importo indebitamente percepito, ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso da parte del beneficiario di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al medesimo e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) risultino difformità significative, in termini di dati o valori forniti dal beneficiario, in esito ad attività istruttoria o ispettiva della Cassa.

2. A seguito della disposizione di revoca dell'agevolazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa provvede, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, al recupero presso i beneficiari dell'importo indebitamente percepito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Ai sensi del comma 5 del predetto art. 9, le somme oggetto di recupero sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

3. La Cassa in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2024

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1222

ALLEGATO

Parte I - Modalità di accesso al Fondo

1.1 Le imprese esercenti terminali di rigassificazione di GNL di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito: decreto-legge), trasmettono annualmente all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), di norma entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla comunicazione di attestazione dei ricavi effettivamente conseguiti nell'anno precedente, effettuata ai sensi della regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL *pro tempore* vigente definita dalla medesima Autorità, un'attestazione relativa all'importo ammissibile alle integrazioni di ricavo a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 8 del decreto-legge per il medesimo anno. Tale importo e determinato come differenza fra:

a) i ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione, definiti secondo la regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;

b) il maggiore fra:

i. i ricavi effettivamente conseguiti dall'erogazione del servizio di rigassificazione in funzione della capacità allocata tramite procedure concorsuali e

ii. l'importo del fattore di copertura dei ricavi di cui alla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente.

1.2 La Cassa provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni, operative per l'invio della documentazione di cui al precedente comma 1.1.

Parte II - Istruttoria

2.1 La Cassa, di norma entro il secondo mese successivo alla comunicazione di attestazione dei ricavi di cui al precedente punto 1.1, verifica gli importi ammissibili alle risorse del fondo rendicontati dalle imprese di rigassificazione ai sensi della Parte I e determina le integrazioni di ricavo spettanti a ciascun terminale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge.

2.2 Le integrazioni di ricavo spettanti a ciascun terminale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge, sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) qualora, in ciascun anno di riferimento, le risorse del Fondo siano superiori alla somma degli importi ammissibili alle integrazioni di ciascun terminale, l'integrazione spettante a ciascun terminale è determinata in misura pari all'importo ammissibile;

b) qualora, in ciascun anno di riferimento, le risorse del Fondo siano inferiori alla somma degli importi ammissibili alle integrazioni di ciascun terminale, l'integrazione spettante a ciascun terminale è determinata ripartendo le risorse del Fondo in modo da assicurare a ciascun terminale la medesima percentuale di copertura dei ricavi di riferimento, nei limiti della disponibilità del Fondo stesso.

2.3 Entro sessanta giorni dalla verifica di cui al precedente punto 2.1 e contestualmente all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno, la Cassa eroga, a valere sul «Fondo impianti di rigassificazione *ex* decreto-legge 50-2022», le integrazioni di ricavo di cui al precedente punto 2.2 ai terminali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge.

2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.2, lettera *a)*, la Cassa, contestualmente, all'erogazione di cui al punto 2.3, trasferisce le risorse residue del Fondo sul «Conto oneri impianti di rigassificazione», a beneficio degli utenti e dei consumatori del settore gas, a copertura degli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione del «fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL», istituito presso la medesima Cassa ai sensi della regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione, dandone tempestiva informazione all'Autorità e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.5 L'Autorità considera le risorse residue:

a) in via prioritaria, per il finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di riferimento di tutte le imprese di rigassificazione da erogare nel medesimo anno;

b) in subordine, nell'ambito del primo aggiornamento trimestrale utile delle componenti tariffarie addizionali del settore gas, ai fini della riduzione del corrispettivo unitario variabile addizionale della tariffa di trasporto CRV^{FG}.

2.6 L'Autorità, adottati i provvedimenti di competenza ai sensi del precedente punto 2.4, li notifica al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente ad una comunicazione dell'impiego delle risorse residue del Fondo a beneficio degli utenti e dei consumatori del settore gas.

24A05178

DECRETO 3 ottobre 2024.

Modifica del decreto 29 aprile 2024 concernente l'approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
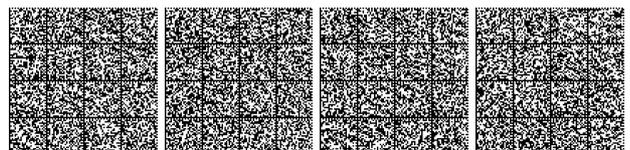
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 5, comma 2-*bis*, il quale prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera *b)*»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2024, n. 132, concernente «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo»;

Considerata la necessità di semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell'ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2024

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2024, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Approvazione del codice di condotta)*. — 1. È approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia»;

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all'art. 1 impegna l'Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A05264

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 settembre 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Venere società cooperativa in liquidazione», in Triuggio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo mascherava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 23077 del 23 maggio 2024 e che, nei termini prescritti, sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società, formalizzate con nota prot. n. 31711 del 10 giugno 2024, che però non sono state ritenute idonee a mutare l'esito del provvedimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 10 luglio 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Armando De Bonis, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC dell'8 settembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Venere società cooperativa in liquidazione» con sede in via Cagnola n. 46/B - 20844 Triuggio (MB) - codice fiscale 05778190966, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Armando De Bonis, nato a Luzzi (CS) il 20 aprile 1957 (codice fiscale DBNRND57D20E773D), e domiciliato in via Lodovico il Moro n. 115 - 20143 Milano (MI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 settembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A05177

DECRETO 27 settembre 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Centro terapia dell'adolescenza soc. coop. sociale a r.l. Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il

quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla suddetta azione ispettiva risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, a norma dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0006385 dell'8 aprile 2024 e che, le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. 0091159 dell'8 aprile 2024, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 10 luglio 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Silvio Marchini, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'associazione di rappresentanza a cui la cooperativa aderisce, Confcooperative, e del minor numero di incarichi attualmente in corso in qualità di commissario liquidatore;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 17 settembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro terapia dell'adolescenza soc. coop. sociale a r.l. onlus» con sede in via Valparaiso n. 10/6 - 20144 - Milano - c.f. 10849790158, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, nato a Brescia (BS) il 28 giugno 1976 (c.f. MRCSLV76H28B157L), e domiciliato in via Cipro n. 1 - 25124 - Brescia (BS).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
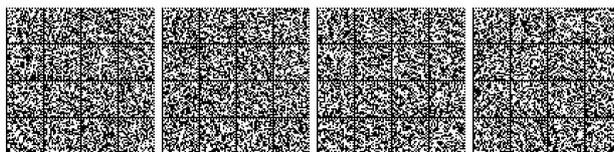
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 settembre 2024

Il direttore generale: DONATO

24A05179

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 26 settembre 2024.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 136 recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città» - Modifica del sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occorrenza della Festività giubilare. (Ordinanza n. 33).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

- al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

- al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

- al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

- al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

- al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visti

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024 e 8 marzo 2024 recanti l'approvazione della proposta di aggiornamento del citato Programma dettagliato con gli interventi dell'ambito della sanità, correlati alla Festività giubilare;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, di approvazione del Piano delle azioni di intervento dell'ambito dell'accoglienza, finanziato con la spesa di parte corrente, collegato al regolare svolgimento dell'Anno Santo;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alla Festività religiosa giubilare, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, per complessivi 327 interventi, unitamente:

- agli interventi relativi alla misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» - Allegato 2;

- all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - Allegato 3;

Visti, altresì

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- lo statuto di Roma Capitale;

- la deliberazione della Giunta capitolina n. 262/2017;

- la delibera di Assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018;

- il decreto-legge n. 68/2022, convertito in legge n. 108 del 5 agosto 2022;

Richiamato

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 che dispone che Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che,

- tra i molteplici interventi programmati e funzionali al Giubileo 2025, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, rientrano quelli diretti al rafforzamento e riorganizzazione della mobilità su tutto il territorio della Città di Roma;

- l'intervento classificato nell'Allegato 1 con il numero 136, recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città», incluso nel Programma dettagliato degli interventi approvato con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concerne l'attrezzaggio civile e tecnologico di aree di lunga sosta da riservare ai bus turistici, localizzate nelle zone periferiche di Roma, e si pone come obiettivo la delocalizzazione della sosta degli autobus privati, a servizio della domanda turistica, nei nodi di scambio periferici destinati allo scambio intermodale con il trasporto pubblico di linea (prevalentemente su ferro);

- il citato intervento è, altresì, finalizzato alla riorganizzazione del traffico veicolare, con particolare riferimento a quello alimentato dai bus turistici;

Atteso che

- il calendario degli eventi giubilari contempla l'organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni a carattere religioso e culturale, che si concentreranno principalmente presso la Basilica di San Pietro e le altre Basiliche giubilari di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura, a cui si aggiungono le Chiese di San Lorenzo fuori le Mura, Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano fuori le Mura che, insieme, compongono l'itinerario tradizionale per i pellegrinaggi detto delle «sette chiese». Sono previsti, altresì, numerosi eventi anche presso altre Chiese giubilari, tutte situate nel centro della città;

- l'imminenza della Festività religiosa giubilare impone fin da ora la messa in campo di azioni, misure e strategie finalizzate a prevenire l'insorgere di criticità che potrebbero intervenire nella gestione della circolazione veicolare e, pertanto, alla razionalizzazione del traffico, in particolare nelle aree di maggiore interesse turistico e culturale, data la confluenza del rilevante numero di persone, che quotidianamente impegna la mobilità cittadina, con l'ingente numero di pellegrini e turisti attesi nella città di Roma in occorrenza dell'Anno Santo, che vedrà il suo avvio con l'apertura della Porta Santa il 24 dicembre 2024;

Considerato che

- il sopra richiamato intervento n. 136 recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città» è strettamente correlato alla regolazione della domanda di permessi di circolazione nella Città di Roma e non può prescindere, dunque, da una puntuale riorganizzazione del sistema delle tariffe per l'accesso dei bus turistici alla ZTL cittadina, che renda competitiva e conveniente, per le società attive nell'ambito del trasporto di persone, la richiesta di permessi per la sosta nelle zone periferiche della città, riducendo, conseguentemente, la domanda di sosta nelle zone centrali;

- ai fini di una compiuta attuazione del sopra richiamato intervento, Roma servizi per la mobilità, che riveste il ruolo di soggetto attuatore per conto dell'Amministrazione capitolina, ha rappresentato la necessità, limitatamente al periodo di svolgimento della Festività religiosa giubilare, di revisione e rimodulazione del sistema tariffario di Roma Capitale applicato ai bus turistici, attualmente regolamentato dalla deliberazione di Assemblea capitolina n. 55/2018, all'Allegato 2, che prevede l'applicazione delle sottoindicate tariffe:
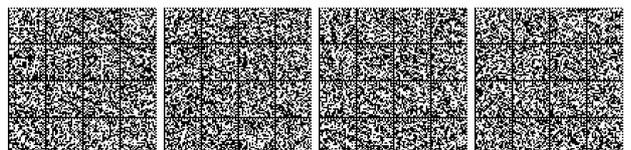
SISTEMA VIGENTE

PERMESSI GIORNALIERI

	CHECK POINT		ON LINE	
1 GIORNO	oltre 8 metri	fino a 8 metri	oltre 8 metri	fino a 8 metri
A	€ 55	€ 44	€ 42	€ 33
B/B1/B2/B3/B5	€ 200	€ 160	€ 150	€ 120
B4	€ 160	€ 128	€ 120	€ 96
B51/B52/B53/B55	€ 240	€ 192	€ 180	€ 144
B54	€ 192	€ 154	€ 144	€ 115
G	€ 50			

PERMESSI A CARNET

	ON LINE (oltre 8 metri)			
CARNET	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.700	€ 3.050	€ 5.450	€ 7.350
B	€ 6.000	€ 10.800	€ 19.450	€ 26.250

	ON LINE (fino 8 metri)			
CARNET	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.350	€ 2.400	€ 4.300	€ 5.800
B	€ 4.800	€ 8.650	€ 15.600	€ 21.000

- la richiesta del soggetto attuatore è supportata da uno studio realizzato nel tempo dallo stesso, dal quale emerge che, attualmente, la maggiore richiesta di permessi di circolazione presentata dagli operatori dei bus turistici si concentra nella zona semi-centrale della Capitale: difatti, il 90% dei vettori richiede l'acquisto di un titolo per sostare nella predetta zona semi-centrale (identificata dalla ZTL B bus turistici), mentre solo un 10% dei mezzi orienta la scelta della sosta nell'area periferica (identificata dalla ZTL A bus turistici); un residuo sotto-insieme di questi ultimi richiede di utilizzare lo scambio con il TPL;

- le ragioni di tale distribuzione della domanda di sosta dei bus turistici nella Capitale, in esito allo studio sopra richiamato, risiedono principalmente in due fattori:

- il basso costo di accesso all'area semi-centrale;

- le carenti condizioni infrastrutturali e di sicurezza, riscontrate nelle poche aree periferiche nei nodi di scambio con il TPL su ferro;

- lo studio effettuato da Roma servizi per la mobilità rappresenta un dato storicamente consolidato relativamente alla domanda di permessi di accesso per i bus turistici registrata nelle annualità 2019 (pre-emergenza Covid), 2023 e 2024, a conferma dell'ampia forbice esistente fra permessi giornalieri venduti per la ZTL A e per la ZTL B, come ben evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Annualità	Totale permessi giornalieri (A e B)	Permessi A	Permessi B	% permessi A (sul totale)	% permessi B (sul totale)
2019	169.207	22.213	146.994	13,1%	86,9%
2023	109.777	13.410	96.367	12,2%	87,8%
2024 (Gen-Mag)	51.760	5.992	45.768	11,6%	88,4%
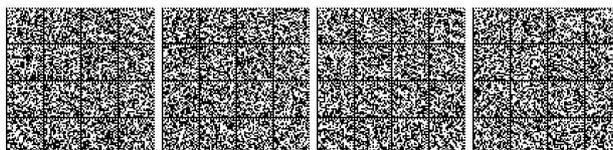
- dai dati sopra rappresentati emerge che su 10 permessi ZTL bus giornalieri venduti, circa 9 sono acquistati dai vettori per accedere direttamente alla ZTL centrale (B), mentre solo 1 viene acquistato per la sosta nelle aree periferiche meno congestionate, situazione che evidenzia, di fatto, una domanda autorizzativa a forte impatto sulla viabilità dell'area centrale del territorio cittadino, con conseguente sottoutilizzazione delle aree di sosta periferiche;

- le statistiche confermano lo sbilanciamento della domanda a favore di una tipologia autorizzativa (permesso *B)* che permette ai vettori di raggiungere le aree più centrali, di maggiore attrattiva turistica del territorio capitolino, con l'evidente conseguenza di amplificare la portata dei flussi del traffico, di per sé già strutturalmente congestionata, condizione che comporta la necessità di procedere con la razionalizzazione dei flussi turistici di accesso ai principali punti d'interesse ubicati nell'area centrale;

- la proposta di Roma servizi per la mobilità prevede, quindi, la revisione del costo unitario dei permessi giornalieri per i bus turistici, con una riduzione del costo dei permessi per il raggiungimento delle postazioni di sosta nella ZTL bus A e un aumento del 300% degli importi dei permessi per l'accesso e la circolazione nella ZTL bus B, sia per quanto riguarda i permessi giornalieri che quelli a *carnet*, come di seguito riepilogato:

SISTEMA PROPOSTO

PERMESSI GIORNALIERI

Anno 2025	CHECK POINT		ON LINE	
1 GIORNO	oltre 8 metri	fino a 8 metri	oltre 8 metri	fino a 8 metri
A	€ 40	€ 32	€ 30	€ 24
B/B1/B2/B3/B5	€ 600	€ 480	€ 451	€ 361
B4	€ 480	€ 384	€ 361	€ 289
B51/B52/B53/B55	€ 720	€ 576	€ 541	€ 433
B54	€ 576	€ 461	€ 433	€ 346
G	€ 50			

PERMESSI A CARNET

Anno 2025	ON LINE (oltre 8 metri)			
CARNET	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.200	€ 2.200	€ 3.900	€ 5.250
B	€ 18.050	€ 32.500	€ 58.450	€ 78.950

	ON LINE (fino 8 metri)			
CARNET	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.000	€ 1.750	€ 3.150	€ 4.200
B	€ 14.450	€ 26.000	€ 46.800	€ 63.150

- oltre alla modifica del sistema tariffario, il soggetto attuatore dell'intervento giubilare ID n. 136 ha proposto, altresì, di introdurre uno specifico biglietto BIRG - TPL, rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 euro (la quota dei 7 euro oggetto dell'agevolazione sarà ristorata da Roma Capitale ad Atac utilizzando i fondi del maggior incasso ricavato dalla vendita dei permessi per la ZTL bus *B)*;

Considerato, altresì, che

- la piena realizzazione del richiamato intervento n. 136 «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città» mediante la modifica del sistema tariffario in vigore, di cui alla deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55/2018, è funzionale ad un ordinato svolgimento del Giubileo 2025, con particolare riferimento al potenziamento delle infrastrutture per la gestione della mobilità, pubblica e privata;

- l'arco temporale di vigenza delle modifiche da apportare è strettamente limitato alla durata del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ovvero dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026;
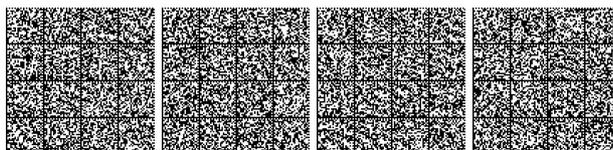
- Roma servizi per la mobilità, data la stringente tempistica da rispettare per l'attuazione del più volte richiamato intervento ed il prossimo avvio della festività religiosa giubilare, ha richiesto l'adozione di un'ordinanza commissariale diretta alla rimodulazione del piano tariffario inserito nel regolamento autobus capitolino, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55/2018;

- la proposta del soggetto attuatore è finalizzata all'adozione di misure, divenute oramai contingibili e urgenti, dirette alla contrazione dell'utilizzo delle aree centrali (ZTL *B)* e intensificazione del ricorso a quelle dislocate nelle aree periferiche (ZTL *A)*, con cambio modale e raggiungimento mediante i servizi di TPL delle aree centrali, che, in occasione degli eventi e manifestazioni previste per la festività giubilare, dovranno essere il più possibile destinate all'accoglienza dei pellegrini e al regolare flusso pedonale;

- il piano di rimodulazione delle tariffe presentato dal soggetto attuatore per conto dell'Amministrazione capitolina ha l'ulteriore finalità di destinare i maggiori introiti previsti dall'aumento della tariffa per l'acquisto dei permessi per la ZTL B alla copertura dei costi derivanti dalla riduzione della tariffa prevista per l'acquisto del BIRG, che permette ai viaggiatori di percorrere l'ultima parte del tragitto di accesso all'area centrale del territorio cittadino con i mezzi pubblici;

Atteso che

- l'attuale disciplina specifica, rinvenibile nel comma 9 dell'art. 7 del vigente codice della strada, stabilisce l'*iter* da osservare, da parte dei comuni, ai fini della delimitazione delle zone pedonali ed a traffico limitato, prevedendo l'adozione di una delibera di giunta o, in caso di urgenza, di un'ordinanza sindacale, per l'approvazione delle modifiche o integrazioni ai propri regolamenti vigenti;

- il quadro normativo è sostanzialmente mutato in conseguenza dell'approvazione di una modifica all'art. 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, intervenuta con decreto-legge n. 68/2022, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, che, all'ultimo periodo, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili «…sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.»;

- precedentemente alla sopra riportata modifica al codice della strada, il legislatore non aveva stabilito tariffe massime e ad oggi non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che fissi i massimali delle tariffe, *conditio si ne qua non* per procedere da parte delle amministrazioni comunali;

- la richiesta, avanzata dal soggetto attuatore dell'intervento in questione, ampiamente supportata dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale e dall'Assessorato competente, è sostenuta da ragioni oggettive connesse alla necessità di preservare, nel periodo giubilare, la parte centrale della città da un potenziale aumento dei flussi veicolari turistici che potrebbe riverberare negativamente sulla gestione della mobilità cittadina durante il medesimo periodo;

- la diversa regolazione delle tariffe di accesso per i bus turistici è certamente finalizzata a evitare situazioni di criticità nella viabilità della città di Roma, rendendo, peraltro, efficace lo stesso intervento giubilare destinato a migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree di sosta destinate ai bus turistici a ridosso dei nodi di scambio del trasporto pubblico locale;

- l'attuale regolazione delle tariffe, infatti, non rende «conveniente» l'utilizzo di quelle aree di sosta rispetto alla possibilità di trasportare i turisti, a costi decisamente più bassi, in aree più centrali, come si è sommariamente descritto nelle considerazioni precedenti;

- la revisione del sistema tariffario adottato da Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55/2018 consente, non solo effetti positivi sulla regolazione dei flussi di accesso dei bus turistici nella città di Roma durante il periodo giubilare, ma rende, altresì, efficace l'attuazione dell'intervento individuato nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il n. 136, espandendo le funzioni e le potenzialità di accoglienza in luoghi di sosta organizzati dei flussi turistici che utilizzano la modalità di trasporto collettivo su mezzi privati;

- la diversa definizione del sistema delle tariffe destinate a regolare i permessi di accesso dei bus turistici alla città di Roma è da considerarsi come urgente e improcrastinabile al fine di garantire, durante tutto l'arco temporale che impegna la Città di Roma nell'accoglienza di pellegrini e turisti in occorrenza del Giubileo 2025, una circolazione veicolare e pedonale regolare e sicura, evitando potenziali congestionamenti del traffico cittadino nelle zone centrali, con le conseguenti ripercussioni sullo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni giubilari programmate;

- il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per un'eventuale approvazione della modifica al regolamento al sistema tariffario applicato ai bus turistici per il rilascio dei permessi di accesso alla ZTL sul territorio di Roma Capitale, adottato con delibera di Assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018, non consentirebbe di intervenire tempestivamente sul predetto sistema tariffario che, anche a garanzia degli operatori turistici, deve essere adottato in tempi largamente anticipati, al fine di consentire le programmazioni operative nel rispetto della nuova regolamentazione;

Richiamato

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe […]» e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Ritenuto

pertanto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 7, comma 9, per disapplicazione dell'ultimo periodo ed in deroga al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 42, la modifica al sistema tariffario per i bus turistici di Roma Capitale, approvato con Del.A.C. 55/20218, Allegato 2, con le tariffe sottoindicate;

Dato atto

dell'avvenuta informativa alla riunione della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 11 settembre 2024, sulle rettifiche da introdurre alle tariffe da applicare ai bus turistici;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, e in deroga al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. in deroga alle previsioni di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di sostituire le tariffe di cui all'Allegato 2 del regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL bus A, B e C, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina di Roma Capitale n. 55 del 15 maggio 2018, con le tariffe di seguito riportate:

PERMESSI GIORNALIERI

Anno 2025	CHECK POINT		ON LINE	
1 GIORNO	oltre 8 metri	fino a 8 metri	oltre 8 metri	fino a 8 metri
A	€ 40	€ 32	€ 30	€ 24
B/B1/B2/B3/B5	€ 600	€ 480	€ 451	€ 361
B4	€ 480	€ 384	€ 361	€ 289
B51/B52/B53/B55	€ 720	€ 576	€ 541	€ 433
B54	€ 576	€ 461	€ 433	€ 346
G	€ 50			

PERMESSI A CARNET

Anno 2025	ON LINE (oltre 8 metri)			
CARNET	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.200	€ 2.200	€ 3.900	€ 5.250
B	€ 18.050	€ 32.500	€ 58.450	€ 78.950

	ON LINE (fino 8 metri)			
CARNET	50 ingressi	100 ingressi	200 ingressi	300 ingressi
A	€ 1.000	€ 1.750	€ 3.150	€ 4.200
B	€ 14.450	€ 26.000	€ 46.800	€ 63.150

Rimangono invariate le disposizioni contenute nel già menzionato Allegato 2 del regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL bus A, B e C, in materia di parametri ambientali, sconti e maggiorazioni, di tariffe per bus in servizio di linea Gran Turismo, commerciale e scolastico privato. Le tariffe disposte al punto 1. hanno validità limitata al periodo di svolgimento della festività religiosa giubilare, ovvero dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026.

2. Di introdurre contestualmente uno specifico biglietto BIRG - TPL, rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 euro.

La quota dei 7 euro oggetto dell'agevolazione sarà ristorata da Roma Capitale ad Atac utilizzando i fondi del maggior incasso ricavato dalla vendita dei permessi per la ZTL bus B.

3. Di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale - Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti e a Roma servizi mobilità per gli adempimenti conseguenti.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 26 settembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A05180

ORDINANZA 26 settembre 2024.

Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024. ID 243 recante «Implementazione sistemi di informazione al pubblico» - Modifica alla scheda descrittiva. (Ordinanza n. 34).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» di cui al comma 427 […];

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

Visto, il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro-tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti, altresì

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024, 8 marzo 2024 recanti l'approvazione della proposta di aggiornamento del citato Programma dettagliato con gli interventi dell'ambito della sanità, correlati alla Festività giubilare;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, di approvazione del Piano delle azioni di intervento dell'ambito dell'accoglienza, finanziato con la spesa di parte corrente, correlato al regolare svolgimento dell'Anno Santo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alla Festività religiosa giubilare, includendo nel predetto Programma, all'Allegato 1, anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, per complessivi 327 interventi, unitamente:

agli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» - Allegato 2;

all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - Allegato 3;

Richiamati

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021»;

Premesso che

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il nuovo Programma dettagliato degli interventi giubilari, che rimodula le opere essenziali ed indifferibili già previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 ed approva, tra gli altri, nuovi interventi dell'Ambito dell'Accoglienza, finanziati con le risorse in conto capitale di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 488, secondo periodo. Il dispositivo consta di tre Allegati, di cui l'Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», ricomprende anche le schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

i nuovi interventi sono finalizzati a fornire pieno sostegno alla Città di Roma e al territorio metropolitano chiamati a garantire adeguati livelli di accoglienza, necessari per far fronte all'ingente numero di viaggiatori e pellegrini attesi in occorrenza del Giubileo 2025;

il Programma dell'Accoglienza, ideato dal lavoro di 9 gruppi tematici, formalizzati con disposizione commissariale n. 31/2023 e coordinati dalla segreteria tecnica, prevede la realizzazione di interventi diretti al rafforza-

mento degli ambiti dell'ordine pubblico e sicurezza, sanità, mobilità e trasporti, telecomunicazioni, servizi tecnici essenziali e d'urgenza, volontariato e logistica, comunicazione, turismo e cultura, la cura della città ed organizzazione degli eventi, settori in prima linea e direttamente coinvolti nella gestione del territorio, per ad assicurare che la Festività religiosa giubilare si svolga in piena sicurezza e per accogliere i milioni di visitatori e turisti che si recheranno nella Capitale in occasione dei festeggiamenti religiosi dell'Anno Santo;
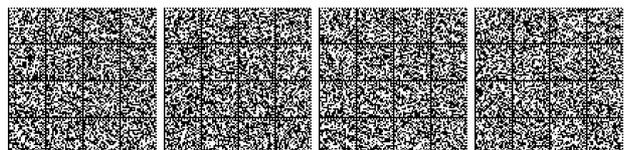
il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad apportare le modifiche che si rendano necessarie in corso d'opera per conseguire, nei termini preventivati, gli obiettivi fissati;

Dato atto che

tra gli interventi di nuova introduzione finalizzati al sostegno della mobilità e dei trasporti della Città di Roma, è stato previsto uno specifico intervento rivolto ad incrementare il livello di accessibilità del complesso della Stazione Termini, nodo centrale e nevralgico di transito di migliaia di treni, che ospita il passaggio di circa 150 milioni di passeggeri all'anno;

il citato intervento si inquadra quale completamento di una serie di interventi giubilari già in corso e/o programmati in vista del Giubileo: la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, la ristrutturazione dei sottopassi di stazione, l'innalzamento dei marciapiedi delle linee ferroviarie laziali, con la riqualifica ed il restauro conservativo delle relative pensiline originarie e la realizzazione di una nuova pensilina a copertura del binario 1-2 est;

l'opera *de qua* soddisfa l'esigenza di dover rivedere complessivamente il sistema di informazione al pubblico (segnaletica istituzionale definitiva e provvisoria), sia per aggiornare le eventuali indicazioni di direzione e servizio, sia per implementare il sistema laddove necessario. È previsto, altresì, il completamento e/o il rinnovamento di tratti di percorsi e mappe tattili e l'implementazione del servizio di informazione al pubblico, mediante la realizzazione di appositi *desk* informativi;

Considerato che

Grandi Stazioni Rail S.p.a., soggetto attuatore dell'intervento individuato nell'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 243 recante «Implementazione sistemi di informazione al pubblico» ha rappresentato che, per mero errore materiale, nella scheda descrittiva dell'opera è stata riscontrata l'indicazione della Regione Lazio quale Amministrazione proponente, in luogo della società medesima;

La richiesta di modifica è supportata dalla necessità di semplificare l'*iter* procedurale preordinato all'attuazione dell'intervento;

Dato atto, pertanto,

della necessità di dover provvedere in ordine alla richiesta pervenuta e diretta alla rettifica del refuso presente nella scheda descrittiva dell'intervento, nella sezione dedicata all'individuazione dell'amministrazione proponente;

Dato, altresì,

atto dell'avvenuta informativa alla riunione della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni, tenutasi in data 11 settembre 2024, sulla modifica della scheda dell'intervento sopra richiamato;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge, n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024:

1. di apportare la modifica al refuso riscontrato nella scheda descrittiva dell'intervento, classificato nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 243 recante «Implementazione sistemi di informazione al pubblico», individuando quale amministrazione proponente la società Grandi Stazioni Rail SpA in luogo della Regione Lazio. La relativa scheda è allegata e parte integrante della presente disposizione.

2. La trasmissione del presente provvedimento a Grandi Stazioni Rail S.p.a, per il seguito di competenza;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 26 settembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

ALLEGATO
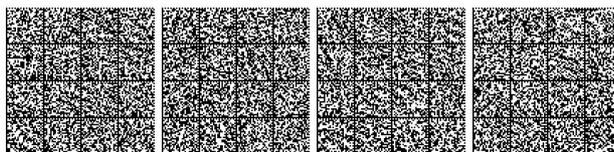
GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 243

Implementazione sistemi di informazione al pubblico

Amministrazione proponente: Grandi Stazioni Rail S.p.A.

Ambito di intervento: Programma accoglienza – Mobilità e trasporti
CUP: B83I23006800001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Accoglienza Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

Soggetto attuatore

Grandi Stazioni Rail S.p.A.

Tipologia di intervento	Percentuale alla Società Giubileo 2025
Essenziale e indifferibile	0,20%

Descrizione

L'intervento proposto per la Stazione Termini, è finalizzato ad incrementare il livello di accessibilità del complesso di stazione, a completamento di una serie di interventi di adeguamento e miglioramento funzionali già in corso e/o programmati in vista del Giubileo:
- la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento (scheda n° 10 -DPCM 8/06/2023)
- la ristrutturazione dei sottopassi di stazione (scheda n° 69 -DPCM 8/06/2023)
- l'innalzamento dei marciapiedi delle linee ferroviarie laziali, con la riqualifica ed il restauro conservativo delle relative pensiline originarie (scheda n° 69-DPCM 8/06/2023)
- la realizzazione di una nuova pensilina a copertura del binario 1-2 est (scheda n° 69 -DPCM 8/06/2023)

I suddetti interventi, unitariamente alla riqualifica del fabbricato principale della stazione Termini, sostanzialmente completato, determinano l'esigenza di rivedere complessivamente il sistema di informazione al pubblico (segnaletica istituzionale definitiva e provvisoria), sia per aggiornare le eventuali indicazioni di direzione e servizio, sia per implementare il sistema laddove necessario.
Parte integrante del sistema da implementare per l'orientamento e per l'accessibilità è anche il completamento e/o il rinnovamento di tratti di percorsi e mappe tattili.
Si prevede infine di implementare il servizio di informazione al pubblico, mediante la realizzazione di appositi desk informativi.

Gli investimenti indicati, sono pertanto finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:
- segnaletica istituzionale fissa e/o variabile – definitiva e provvisoria
- percorsi tattili e mappe tattili
- desk/monitor informativi

La realizzazione dei suddetti interventi verrà gestita nell'ambito dello strumento Accordo Quadro n. 1100000025 "*per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a norma e rifacimento di fabbricati e impianti nei complessi immobiliari delle Grandi Stazioni ferroviarie, inclusa la progettazione esecutiva per porzioni di opere - Lotto n. 1 Stazioni ferroviarie di Roma Termini e Roma Tiburtina*". Il suddetto strumento, attivato in data 14/02/2023, avrà validità fino alla data del 13/02/2026 e dispone di una capienza economica complessivamente pari € 51.269.721,60, che al netto degli importi già impegnati per la realizzazione degli altri interventi programmati, consentirà la realizzazione degli interventi di cui in oggetto.
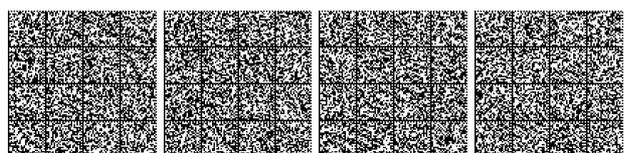
Cronoprogramma finanziario

Spese in conto capitale per la pianificazione e realizzazione degli interventi Giubileo 2025 (L. 234/2021 e L. 213/2023) [€]	Ripartizione Risorse (€)			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2023	Progetto esecutivo	Redazione progetto per approvazione Enti
I/2024	Approvazione Enti	Nulla Osta Soprintendenza + approvazione RFI
II/2024	Affidamento e avvio dei lavori	Contratto applicativo Accordo Quadro Lavori
III/2024	Esecuzione	SAL esecuzione opere
IV/2024	Esecuzione e fine sostanziale lavori	SAL esecuzione opere
I/2025	Atti amministrativi fine lavori	SAL finale a conguaglio
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		

24A05181

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 luglio 2024.

Riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, relative all'annualità 2023.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare: l'art. 1, comma 2 che prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'art. 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; l'art. 1, comma 3 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di validità triennale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'art. 1, comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle
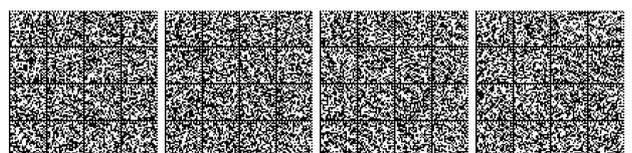
azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni; l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico previsto dall'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto Dipartimento ai fini dell'attività avente cadenza triennale, di ricognizione e valutazione delle attività e degli interventi necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2022 che ha provveduto al riparto delle risorse del fondo per l'annualità 2022 per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha specificato che il comma 473 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerati gli esiti della istruttoria del Dipartimento della protezione civile, compiuta in base alla ricognizione delle più urgenti necessità per l'anno 2023, prevista, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, e con l'ausilio del Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1163 del 3 maggio 2022;

Ritenuto necessario, ai fini dell'adozione del Piano nazionale previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, provvedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 473 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023;

Considerato che i fondi resi disponibili per l'anno 2023 per la realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai potenziali fabbisogni complessivamente espressi dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e province autonome e che si rende pertanto necessario provvedere ad una ripartizione delle risorse disponibili per finanziare le misure di cui al citato art. 1, comma 1 lettere *a)*, *b)*, b-*bis*, *c)* e *d)* per l'anno 2023, sulla base della capienza del fondo istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021, pari a 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle regioni e province autonome;

Vista la riunione del 30 maggio 2023 del Comitato tecnico di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022, convocata con nota DPC-DPC_Generale-P-UIID_SRA-AIB-0026233 del 24 maggio 2023, nel corso della quale sono state definite le modalità di ricognizione dei fabbisogni per l'annualità 2023, in particolare per quelli espressi dalle regioni e dalle province autonome, per le quali la Commissione Protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha svolto funzione di coordinamento;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DPC-DPC_Generale-P-UIID_SRAAIB-0031249 del 19 giugno 2023, con la quale è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni 2023, ai sensi dell'art. 1, c.1 del decreto-legge n. 120/2021, convertito con legge n. 155/2021;

Vista la nota di riscontro della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione protezione civile n. 538095 dell'11 luglio 2023, nella quale la medesima Commissione ha rappresentato l'opportunità per l'anno 2023 di mantenere lo stesso criterio di riparto utilizzato per l'anno 2022 e ha trasmesso la tabella con la proposta di riparto tra le Regioni dei 20 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021;

Vista la comunicazione di riscontro dell'Arma dei Carabinieri, acquisita con protocollo n. 40220 del 7 agosto 2023, con la quale sono stati trasmessi i fabbisogni dell'Arma dei Carabinieri per l'annualità 2023;

Vista la nota di riscontro del Comando Operativo di Vertice Interforze n. M_D AVN55CD REG2023 0048044 del 15 settembre 2023 con la quale sono stati trasmessi i fabbisogni per l'annualità 2023 di Esercito, Marina Militare ed Aeronautica Militare;

Vista la nota di riscontro del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 37166 del 22 settembre 2023 con la quale sono stati trasmessi i fabbisogni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'annualità 2023;
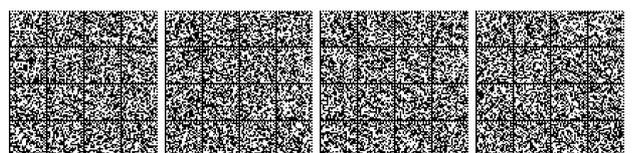
Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie relative all'annualità 2023 nei termini e con le modalità che maggiormente possano agevolarne l'impiego in tempi rapidi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 giugno 2024;

Di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse dell'annualità 2023

1. Ai fini della realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 155, sulla base della ricognizione delle più urgenti necessità, effettuata dal Dipartimento della protezione civile avvalendosi Comitato tecnico di cui in premessa, si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473 della medesima legge di bilancio, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'annualità 2023, di cui 30 milioni tra le amministrazioni centrali e 20 milioni tra le regioni e province autonome, come da allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati, individuati e indicati dalle suddette amministrazioni centrali in funzione della natura delle acquisizioni, e alle Regioni e Province autonome sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalità:

- 90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attività già in essere;

- 10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi.

Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno definite le relative modalità di rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte. Ai fini del trasferimento delle risorse, gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 3.

Restituzione delle eventuali economie

1. Le eventuali economie dovranno essere restituite mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai pertinenti capitoli di spesa relativi al Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2024

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

L'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
BUTTI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
CALDEROLI

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
FITTO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2462

ALLEGATO

AMMINISTRAZIONI STATALI	***Ripartizione dei fondi disponibili per l'anno 2023 Amministrazioni Statali***
	TOTALE
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione Civile	€ 4.500.000
Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri	€ 3.800.000
Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	€ 19.701.807
Ministero della Difesa – Forze Armate	€ 1.998.193
Totale	**€ 30.000.000**

Ripartizione dei fondi disponibili per l'anno 2023 Enti Territoriali	
REGIONI/PROVINCE AUTONOME	**TOTALE**
Abruzzo	€ 635.251,88
Basilicata	€ 432.531,26
Calabria	€ 899.648,11
Campania	€ 1.374.834,24
Emilia-Romagna	€ 1.330.975,56
Friuli-Venezia Giulia	€ 544.099,12
Lazio	€ 1.546.164,35
Liguria	€ 614.720,37
Lombardia	€ 2.320.985,81
Marche	€ 547.237,54
Molise	€ 191.682,61
Piemonte	€ 1.619.792,12
Puglia	€ 835.116,02
Sardegna	€ 1.427.480,28
Sicilia	€ 1.139.059,01
Toscana	€ 1.723.506,34
Umbria	€ 518.923,82
Valle d’Aosta	€ 122.144,56
Veneto	€ 1.248.987,96
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 446.005,75
Provincia Autonoma di Trento	€ 480.853,29
Totale	**€ 20.000.000,00**

24A05148
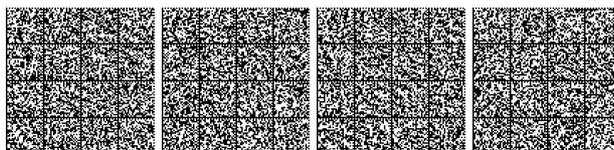
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eudigox»

Con la determina n. aRM - 190/2024 - 7046 del 25 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EUDIGOX;

confezione: 014166033;

descrizione: «0,1 mg capsule molli» 40 capsule;

confezione: 014166045;

descrizione: «0,2 mg capsule molli» 40 capsule;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05149

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midium»

Con la determina n. aRM - 191/2024 - 7046 del 25 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MIDIUM;

confezione: A.I.C. n. 021773015;

descrizione: «49,5 mg/180 mg/180 mg capsule molli» 30 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05150

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mediflox».

Con la determina n. aRM - 193/2024 - 114 del 26 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Novartis Farma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MEDIFLOX:

confezione: 035271016;

descrizione: «gocce auricolari, sospensione» 1 flacone da 10 ml con contagocce a pipetta di pe confezionato separatamente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05151

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin DZ».

Con la determina n. aRM - 194/2024 - 4991 del 26 settembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Day Zero EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SITAGLIPTIN DZ.

Confezione: A.I.C. n. A.I.C. n. 044217812.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. A.I.C. n. 044217800.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217798.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217786.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217774.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217762.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217750.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217747.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217735.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217723.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217711.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217709.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217697.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217685.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217673.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217661.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217659.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217646.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217634.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217622.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217610.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217608.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217596.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217584.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217572.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217560.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217558.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL con calendario.

Confezione: A.I.C. n. 044217545.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217533.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217521.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217519.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL

Confezione: A.I.C. n. 044217507.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217495.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL

Confezione: A.I.C. n. 044217483.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217471.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217469.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217457.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217444.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217432.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217420.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217418.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217406.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217394.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217382.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217370.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217368.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217356

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217343.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217331.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL

Confezione: A.I.C. n. 044217329.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217317.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217305.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217293.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217281.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217279.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL

Confezione: A.I.C. n. 044217267.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217255.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217242.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217230.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217228.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217216.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217204.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217192.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217180.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217178.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217166.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217154.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217141.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217139.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/ACLAR/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217127.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217115.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217103.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217091.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217089.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217077.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217065.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217053.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217040.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217038.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217026.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 X 1 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: A.I.C. n. 044217014.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05152

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Approvazione della delibera n. 412 dell'11 settembre 2024 recante: «Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari».

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio dell'11 settembre 2024, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 412 dell'11 settembre 2024 - revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/de1.412.2024

24A05176

CAMERA DI COMMERCIO DOLOMITI DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente dell'Area 2 Servizi alle imprese n. 63 del 25 settembre 2024.

L'impresa ha riconsegnato due punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
212TV	Bottega Orafa 750 Millesimi di Poloni Diana	Chiarano

24A05182

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Pubblicazione della comunicazione alla Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Franciacorta».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C del 24 settembre 2024 è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Franciacorta», avvenuta con il decreto 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiaole del 17 maggio 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 24 settembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Franciacorta», consolidato con la predetta «modifica or-

dinaria», è pubblicato sul sito *web* ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625
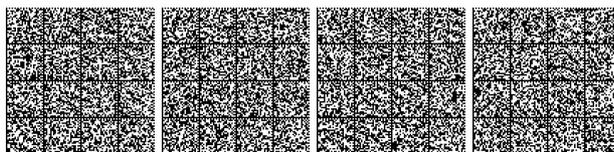
24A05183

Comunicazione alla Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Curtefranca».

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 20 settembre 2024 è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Curtefranca», avvenuta con il decreto 14 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2024.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 20 settembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Curtefranca» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito WEB ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

24A05226

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari.

Sono pubblicate sul sito del Ministero, nella sezione etichettatura alimentare, le «Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011), nonché. ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di taluni prodotti alimentari». Il testo aggiorna e sostituisce le circolari n. 165 del 31 marzo 2000, n. 167 del 2 agosto 2001, n. 168 del 10 novembre 2003 e n. 168-*bis* del 25 marzo 2004.

Si informa, per completezza, che il testo integrale è da oggi pubblicato sul sito Mimit ed è accessibile ai seguenti link:

https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/adottate-le-linee-guidasulletichettatura-alimentare (*Home page);*

https://www.mimit.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-18-settembre-2024-linee-guida-sulletichettatura-alimentare;

https://www.mimit.gov.it/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare

24A05240

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-234) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00